

# **D'AZEGLIO SERVIZI SRL**

*Consulenza alle imprese*

Bologna, il 18 Gennaio 2022

*AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI*

## **CIRCOLARE NR. 3/2022**

### **NUOVA COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede **l'obbligo di comunicare in via preventiva l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale** (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l'Impiego (Unilav). In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell'esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

La nuova norma è inserita all'interno dell'art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l'art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).

La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale. L'omessa comunicazione, oltre ad esporre i committenti ad una sanzione amministrativa, comporta la sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei soggetti presenti sul luogo di lavoro (occionali compresi) non sia stato preventivamente denunciato.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le **prime indicazioni** utili al corretto adempimento comunicativo.

Queste le principali indicazioni fornite dall'Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione.

In primis, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

#### **Destinatari**

L'obbligo di comunicazione si applica nei confronti dei committenti che operano in qualità di **imprenditori**, in relazione ad incarichi di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 2222 del Codice Civile.

Sotto il profilo delle realtà interessate dall'adempimento, il riferimento della Nota INL a coloro che sono "imprenditori" è diretto alle entità qualificabili come "imprese" e "imprese agricole", definite rispettivamente dagli articoli del Codice Civile numero 2195 e 2135.

Nell'alveo della norma sono da ricomprendersi gli iscritti al Registro imprese in qualità di:

- ✓ imprese individuali,
- ✓ enti commerciali (pubblici e privati) iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto presso le CCIAA, che svolgono in maniera non prevalente un'attività economica o agricola,

- ✓ enti non iscritti al REA che sono impegnati in attività commerciali o agricole in base alla classificazione ricavabile dalle norme fiscali
- ✓ società di persone
- ✓ società di capitali

Di conseguenza, possono ritenersi esclusi, oltre ai soggetti pubblici e privati non esercenti attività d'impresa, anche i liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo.

Sotto il profilo dei rapporti di lavoro sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- ✓ Rapporti di lavoro subordinato;
- ✓ Collaborazioni coordinate e continuative;
- ✓ Prestazioni di lavoro occasionali (cosiddetti "ex voucher") disciplinati dall'articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito in Legge n. 96/2017);
- ✓ Professioni intellettuali ed in generale tutte quelle attività di lavoro autonomo esercitate in maniera abituale e pertanto soggette al regime IVA;
- ✓ Rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).

## **Quali rapporti vanno comunicati**

L'obbligo riguarda i rapporti **avviati dopo** l'entrata in vigore della disposizione (**21 dicembre 2021**) o, anche se avviati prima, i rapporti **ancora in corso all'11 gennaio 2022** (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata **entro il 18 gennaio 2022** (regime transitorio).

Per i rapporti avviati **dopo l'11 gennaio 2022**, la comunicazione andrà effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico (regime ordinario).

## **Come va effettuata la comunicazione**

La comunicazione dovrà essere effettuata **all'Ispettorato del Lavoro territorialmente** (ILT) competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 si consiglia di rivolgersi ai propri consulenti del lavoro per maggiori chiarimenti).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una **e-mail** ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l'elenco completo è allegato alla Nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 11.02.22).

Copia della missiva sarà conservata dal committente, al fine di esibirla in caso di controlli ispettivi.

In qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del lavoratore si potranno annullare o modificare le comunicazioni già trasmesse.

Inoltre, il mancato completamento dell'incarico entro il termine inizialmente denunciato, esporrà il committente all'obbligo di inoltrare una **nuova comunicazione**.

## **Cosa va scritto nella comunicazione**

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;
- una sintetica descrizione dell'attività;
- l'ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell'incarico) ;
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l'arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all'email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull'attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall'Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Quella che segue è una **bozza di comunicazione** con i dati obbligatori richiesti dall'Ispettorato del Lavoro.

---

#### FAC-SIMILE

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale

AI sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c., tra la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ p.IVA/CF \_\_\_\_\_ e il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con CF \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, per lo svolgimento della seguente attività \_\_\_\_\_.

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali \_\_\_\_\_ ed inizierà il \_\_\_\_\_. Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro \_\_\_\_\_, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

Si precisa che:

- La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell'ordinaria attività svolta dal committente.
- L'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente.

Si allega la lettera di incarico.

L'Azienda

---

#### Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

Sempre le modifiche operate all'articolo 14 del Testo Unico prevedono che, al fine di far cessare i pericoli per la salute dei lavoratori e contrastare il lavoro irregolare, gli organi ispettivi possano adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di:

- gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (riportate all'Allegato 1 del T.U.);
- presenza sul luogo di lavoro di almeno il 10% dei lavoratori senza comunicazione preventiva UNILAV di instaurazione del rapporto ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali "in assenza delle condizioni richieste dalla normativa".

Di conseguenza, ai fini del conteggio della percentuale del 10% si considerano anche gli autonomi ex articolo 2222 Codice Civile per i quali il committente non ha inviato la comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

§ § §

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl